

AVVISO

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA.

DISCIPLINA GENERALE

- Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le filiali di Agos Ducato, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito www.agosducatto.it.
- In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
- Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto. Il diritto ad ottenere copia della documentazione precontrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.
- I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
- Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
- Qualora il contratto venga concluso utilizzando una Tecnica di Comunicazione a Distanza il Cliente ha diritto comunque di ottenere una copia del contratto in forma cartacea; il foglio informativo e l'avviso sono messi a disposizione subito dopo la conclusione del contratto.
- I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che rivedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- La possibilità di variare in senso sfavorevole al Cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal Cliente.
- Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.
- Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sono comunicate al Cliente secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni suddette sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.
- Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta effettuata ai termini di legge, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in

merito allo svolgimento del rapporto (rendiconto) ed alle condizioni contrattuali applicate (documento di sintesi).

- In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli estratti conto e le ulteriori comunicazioni si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
- Il Cliente (o colui che succede o il coobbligato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- Le nullità di cui alla presente disciplina possono essere fatte valere solo dal Cliente (o da colui che gli succede o dal coobbligato).
- In caso di mutuo, apertura di credito, o altro contratto di finanziamento, il Cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 c.c., trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal Cliente e mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità o altri oneri.

DISCIPLINA SPECIFICA DEL CREDITO AL CONSUMO

Inoltre, i contratti di credito al consumo indicano:

- a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
 - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;
 - h) il termine entro il quale deve essere effettuata l'erogazione del finanziamento.
- Oltre a quanto sopra indicato, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
- a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
 - b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
 - c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

- Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali.
- Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
- Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
 - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
 - b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;
 - c) nessuna Garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
- I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono ad un consumatore un'Apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una Carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
 - a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
 - b) il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del

contratto nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore.

- c) le modalità di recesso dal contratto.
- Ai contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito si applica la disciplina di cui all'art. 1525 c.c. (nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive).
 - La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del Capitale Residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del Capitale Residuo a scadere.
 - In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 c.c..
 - Nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti a clienti del fornitore.
 - La responsabilità prevista dal punto precedente si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

CONTRATTI STIPULATI CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- In caso di servizi finanziari commercializzati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente potrà recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. L'eventuale diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agos Ducato S.p.A. - Centro Relazioni Clienti - Via Bernina n. 7 - 20158 Milano, specificando gli estremi identificativi del contratto riportati nella lettera di conferma. In caso di recesso successivo all'eventuale erogazione del finanziamento o di parte di esso, le somme versate per conto del Cliente dovranno essere restituite ad Agos Ducato non oltre il termine di 30 giorni, dalla data di recesso. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura specificata nel contratto. Si precisa che il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento copia cartacea del contratto e di cambiare la TCD. Per informazioni: tel. numero verde 800-65-3042.

RECLAMI - ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO

I reclami vanno inviati con comunicazione scritta, anche per lettera raccomandata, (all'indirizzo Agos Ducato S.p.A., Dialoga Gestione Reclami, Via Bernina 7, 20158, Milano) o per via telematica (all'indirizzo clienti@agosducatto.it), eventualmente avvalendosi dell'assistenza di Adiconsum, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori. Agos Ducato deve rispondere in 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, lo stesso potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Agos Ducato stessa anche sul sito web www.agosducatto.it.